

REP. N....

AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DEI MAGAZZINI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA (PROCEDURA N. //2025) - CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S Lucia n. 81, innanzi a me, Dr/ssa, nato/a a..... il....., Direttore Generale della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art 16 del R.D. del 18/11/1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC di conferimento di incarico, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e dell' art. 6, co 2 e 14, DPR n 62/2013 prot. n. del (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù

della carica rivestita, conferita con il DPGRC n. del Il costituito Dirigente ha, altresì, reso con nota prot. n. del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, comma 2 e 14, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) la Società, di seguito denominata Società, nella persona del/della sig./dr., nato/a a il, legale rappresentante della Società, domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Società, avente sede in

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità della visura camerale del, tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 08.04.2004, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese e P.IVA n., R.E.A. n.;

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia prot.;

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Verificato che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che i costi della sicurezza sono pari a euro 3.000,00 oltre iva e che pertanto è stato redatto

il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente contratto.

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. ... del ..., sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati in riferimento alla procedura aperta telematica (proc. n. //2025), per l'affidamento triennale del servizio di movimentazione e facchinaggio per le esigenze dei magazzini Giunta Regionale della Campania ubicati sul territorio regionale della Campania;

- con Decreto Dirigenziale n. ... del ..., si è proceduto, altresì, alla prenotazione di impegno, sul capitolo di spesa di riferimento, per le somme relative alla procedura ad evidenza pubblica per il servizio descritto e a nominare il R.U.P., il D.E.C. ed il gruppo di lavoro di assistenza al R.U.P.;

- con Decreto Dirigenziale n. ... del ..., è stata indetta la procedura aperta telematica (proc. n. //2025) per l'affidamento triennale del servizio di movimentazione e facchinaggio per le esigenze dei magazzini Giunta Regionale della Campania ubicati sul territorio regionale della Campania, da espletarsi ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, ed aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo - art. 108 comma 1 del citato D. Lgs.;

- il valore triennale dell'appalto è pari a Euro **1.097.005,84** di cui Euro **3.000,00** per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro 241.341,28 (duecentoquarantunomilatrecentoquarantuno/28);

- le somme occorrenti per far fronte agli oneri economici derivanti dal presente contratto graveranno sul capitolo di spesa n. 134 della U.O.D. 03 Gestione beni,

Cassa Economale, Supporto Sedi, di seguito denominata U.O.D. 03 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;

-con Decreto Dirigenziale n. ... del ... è stata nominata la Commissione di gara;

- a seguito dell'espletamento della procedura relativa alla gara di cui al presente contratto, con Decreto n. del..., dell'U.O.D. 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio, il servizio è stato aggiudicato alla con un'offerta di €, oltre IVA al 22%, pari ad € per complessivi €, con un ribasso percentuale pari al %;

- l'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso parere di propria competenza reso con nota prot. n. PG/.../... del ... sullo schema del presente contratto;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art.1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione (Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati approvati e l'Offerta Tecnica presentata dalla Società, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale Risorse Strumentali e presso l'U.O.D. 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare, non è allegata al presente contratto, ad eccezione del DUVRI, per richiesta espressa delle parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.Lgs. n.36/2023 e dalla L.R. n.3/2007 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice

civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società, che accetta, l'appalto triennale del servizio di movimentazione e facchinaggio per le esigenze dei magazzini Giunta Regionale della Campania ubicati sul territorio regionale della Campania, di cui alla procedura di gara n. .../.../2025, come disciplinato dall'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di movimentazione, facchinaggio e gestione logistica di "beni mobili" da effettuarsi manualmente e con attrezzature e macchinari presso i magazzini e centri logistici di smistamento regionali delle sedi di:

- Napoli - Via P. Metastasio 25/29, Centro Direzionale Isole A6 - C3 - C5, Centro logistico di via Don Bosco;
- Avellino - Collina Liguorini;
- Salerno - Via Generale Clark, 103.
- Eventuali altri luoghi che potranno essere indicati dall'Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva di modificare, previa comunicazione scritta, l'elenco degli edifici indicati, a seguito di eventuali nuove acquisizioni o dismissioni di immobili che avvengano nel corso dell'appalto.

A scopo esemplificativo e non esaustivo, il servizio si compone delle seguenti attività:

- a) presa in carico di tutta la merce consegnata ai magazzini e centri logistici di smistamento regionali e conseguente sistemazione, catalogazione e

posizionamento ordinato nella nuova collocazione della stessa, secondo quanto indicato dalla Stazione Appaltante;

- b) movimentazione manuale e con idonea attrezzatura e macchinari all'interno dei magazzini e centri di smistamento regionali di faldoni, cartelle, oggetti in genere, materiale di arredo, asset informatici in genere, nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante;
- c) montaggio, smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (es. scrivanie, armadi, librerie, cassettiere, scaffalature metalliche, sedie, divani, arredi vari, etc.) e di computer, stampanti, fotocopiatrici, tablet, telefoni, asset informatici in genere, presente nei magazzini e nei centri logistici di smistamento regionali con risistemazione ordinata del materiale in aree indicate dalla Stazione Appaltante
- d) catalogazione, sistemazione e consegna del materiale cartaceo e di cancelleria in entrata e in uscita dai magazzini e dai centri di smistamento regionali;
- e) sistemazione degli archivi connessi ai magazzini regionali, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e cartelle in genere;
- f) imballaggio e predisposizione della merce presente nei magazzini e nei centri di smistamento regionali per l'uscita e la consegna presso gli uffici regionali;
- g) piccoli interventi di riparazione in fase di montaggio e smontaggio degli arredi all'interno dei magazzini e centri logistici di smistamento regionali e presso le sedi regionali ove viene consegnata la merce;
- h) stoccaggio momentaneo in luoghi indicati dalla Stazione Appaltante, di tutto il materiale da dismettere (arredi in genere, asset e materiale

informatico, materiale di cancelleria etc.);

- i) trasporto e consegna, con autista ed automezzo in titolarità e gestione dell'Appaltatore, di tutto il materiale oggetto del servizio (piccoli arredi e complementi in genere, asset e materiale informatico, materiale cartaceo, cancelleria etc.):
 - tra i magazzini e centri logistici di smistamento regionali;
 - dai magazzini e centri logistici di smistamento regionali a tutte le sedi ed uffici della Giunta Regionale della Campania presenti sul territorio della Campania;
- j) movimentazione e trasporto presso le isole ecologiche e centri di raccolta regionali di tutto il materiale “fuori uso da dismettere” presente nei magazzini e centri logistici di smistamento regionali (es. arredi in genere, pareti divisorie mobili, asset informatici, scaffalature metalliche, materiale cartaceo, materiale di consumo, materiale di scarto etc.) con attestazione dell'avvenuto smaltimento a norma di legge e relativi oneri a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore;
- k) quant'altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito di ogni esigenza emergente e comunque inerente la natura dell'appalto.

Si precisa che:

- tutti i materiali necessari all'espletamento delle attività oggetto d'appalto (es. cartoni, pluriball, scotch, nastri adesivi, teli coprenti, coperte da imballaggio e quant'altro), così come l'attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio (es. indumenti da lavoro, utensili, macchinari, carburante per automezzi, ecc.), si intendono compresi nelle attività ed a carico dell'Appaltatore;

- tutti gli adempimenti a norma di legge riguardanti l'utilizzo del mezzo di trasporto (es. patente di guida del personale della Ditta aggiudicataria adibito all'uso del mezzo di trasporto, assicurazioni, attestati di trasporto, autorizzazioni ecc.), restano ad esclusivo carico e responsabilità dell'Appaltatore;
- eventuali oneri relativi alla sosta, parcheggio degli automezzi, oneri per zone a traffico limitato (Ztl), zone pedonali ecc., restano ad esclusivo carico e responsabilità dell'Appaltatore;
- tutti gli adempimenti a norma di legge riguardanti l'utilizzo dei macchinari e attrezzature per le attività di montaggio, smontaggio, movimentazione, trasporto, facchinaggio etc. di cui al servizio in oggetto (es. attestazioni di conformità, manutenzione periodica, autorizzazioni all'uso etc.) restano ad esclusivo carico e responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 5 - Decorrenza e Durata del contratto

Le prestazioni del presente contratto avranno la durata di anni tre a decorrere dal, data di affidamento avvenuto nelle more della stipula del contratto con nota prot. n. ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

La S.A. si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato almeno due mesi prima della scadenza del contratto. Il contratto può essere altresì prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

La Società è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti al momento dell'inizio dell'appalto e che entreranno in vigore nel corso dello stesso. Il servizio oggetto dell'appalto deve essere eseguito nei termini, alle condizioni e con le modalità indicate nei documenti che integrano il contratto.

Le prestazioni in cui si esplicano i servizi dovranno essere eseguite secondo le regole dell'arte, in armonia con le attività svolte negli ambienti delle sedi regionali. La Società dovrà, pertanto, rispettare le regole, gli usi e gli orari stabiliti per non arrecare disturbo allo svolgimento dell'attività consiliare ed amministrativa della Giunta Regionale della Campania.

Attesa l'esigenza inderogabile di garantire la continuità dell'attività istituzionale della Regione Campania in condizioni di sicurezza, la Società in caso di sciopero o di agitazione sindacale, comunque incidente sul tempestivo, pieno e corretto espletamento del servizio oggetto del presente appalto, dovrà, nel rispetto degli interessi sindacali connessi al diritto di sciopero:

- far pervenire al D.E.C. comunicazione scritta dell'inizio dello stato di agitazione entro 8 ore dal momento in cui ne ha avuto notizia dalle organizzazioni sindacali;
- predisporre, ove possibile, un servizio sostitutivo e garantire comunque la presenza del 50% dell'organico previsto per le attività ordinarie, al fine di garantire la continuità dell'attività istituzionale;
- mettere in atto tutte le attività indispensabili a garantire la sicurezza delle attrezzature per tutta la durata dello stato di agitazione e dell'eventuale sciopero;

- mettere in atto tutte le attività e le contromisure indispensabili ad evitare o a rendere minimo il danno a carico della S.A. per tutta la durata dello stato di agitazione, e ciò senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
- porre l'Amministrazione nelle condizioni più idonee a soddisfare le esigenze di lavoro nel periodo interessato.

Salvo quanto disposto al comma precedente del presente articolo, e senza pregiudizio dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 12, qualora la Società aggiudicataria non dia corso alla esecuzione del servizio, anche dopo l'assegnazione di un eventuale termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Amministrazione ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. Il maggiore onere sopportato dall'Amministrazione sarà a totale carico della Società aggiudicataria.

Nel caso di violazione delle norme e degli obblighi previsti dai commi precedenti, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 10.

La Società deve assicurare che i propri dipendenti tengano un contegno consono all'ambiente in cui operano e rispettino le norme del codice di comportamento. In particolare, su richiesta dell'Amministrazione, la Società aggiudicataria dovrà esigere dai propri dipendenti il rispetto di norme quali il "divieto di accesso" in aree determinate, se non accompagnati da personale dipendente dell'Amministrazione medesima.

La Società è, altresì, tenuta a fornire e far indossare al personale apposite divise e calzature, la cui foggia è da concordare con la DEC.

La Società è tenuta a sostituire il personale momentaneamente impossibilitato

ad operare al fine di garantire la continuità del servizio e del monte ore di lavoro previsto.

La stessa è, altresì, tenuta a far osservare al proprio personale le disposizioni del DEC e dei responsabili dei magazzini e centri logistici di smistamento regionali presso i quali il personale viene assegnato.

La Società dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione, nonché tutte le misure di sicurezza da questa predisposte, ivi comprese quelle relative ai luoghi, alle informazioni e alla tutela del patrimonio della Regione Campania.

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti

Il valore triennale dell'appalto è pari a Eurodi cui Euro 3.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro

Il pagamento delle prestazioni avverrà dietro presentazione della relativa fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa sul Sistema d'interscambio (SDI). I corrispettivi per i costi della sicurezza saranno contabilizzati a parte con emissione di apposita fattura.

Nel caso di applicazione di penali definitive le stesse dovranno essere portate in deduzione dalla società nella prima fattura utile.

Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Identificativo Ufficio – IPA è il seguente: M3OVT7.

Nella fattura dovranno essere indicati i costi riferiti a ciascuna sede e dovrà essere precisato il seguente CIG:

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante accredito sul c/c bancario o postale indicato dalla Società anche ai fini della tracciabilità finanziaria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 8 - Revisione dei prezzi e modifiche del contratto

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale del contratto e sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) anche in assenza di istanza di parte.

Le clausole si attivano quando la variazione dell'indice supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, ed operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai servizi di movimentazione e magazzinaggio - CPV 63110000-3, è individuato l'indice univoco dei Prezzi alla Produzione dei Servizi - Ateco 5224 "movimentazione merci".

La Stazione appaltante verifica la variazione del prezzo del presente contratto con cadenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Per quanto non qui precisato vale il disposto dell'art. 60 e dell'all. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, in particolare, si riserva di modificare – previa comunicazione scritta, l'elenco degli edifici indicati, a seguito di eventuali nuove acquisizioni o dismissioni di immobili che avvengano nel corso dell'appalto oppure di ampliare o ridurre le superfici degli edifici e dei locali a disposizione.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di ampliare o ridurre il numero di operatori necessari all'espletamento del servizio. In tal caso, il corrispettivo

dell'appalto sarà rideterminato sulla base del corrispettivo medio orario desunto dall'offerta economica, fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, si applica al contratto quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione.

Art.9 - Cauzione

La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria pari al ...% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza deve escludere espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, nonché il termine di decadenza di cui all'art.1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dalla Regione stessa. In

caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Art.10 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del c.c., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in tutte le ipotesi espressamente contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, previa necessaria comunicazione alla controparte della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere a mezzo PEC, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle seguenti ipotesi d'inadempimento in questo contemplate:

- l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio;

- inadempimento alle disposizioni del D.E.C. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- raggiungimento, accertato dal R.U.P., del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- violazioni delle norme di cui all'art. 7 del Capitolato;
- reiterata inottemperanza agli impegni presi con l'Offerta tecnica di gara;
- inottemperanza alle dichiarazioni in merito all'applicazione della clausola sociale;
- accertata violazione, da parte della società aggiudicataria, delle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione delle modalità di cessione degli accordi contrattuali o del credito;
- violazione degli obblighi di riservatezza ovvero del divieto di pubblicità;
- lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero l'avvio del procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La risoluzione del contratto nei casi succitati, comunicata all'appaltatore a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti contrattuali o ritenute rilevanti per la specificità del servizio, saranno contestati all'appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte della società aggiudicataria, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lett. b), del Codice degli appalti D.l.vo n. 36/2023.

Art. 11 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 12 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

La Società è responsabile dell'esatto e ordinato adempimento del servizio di movimentazione facchinaggio da parte del personale addetto.

Il mancato rispetto di una delle clausole previste nel presente contratto e nel capitolato tecnico comporta l'applicazione di penali variabili in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.

Nel caso di ingiustificato ritardo superiore alle 12 ore nell'effettuazione di un'operazione di movimentazione, facchinaggio etc., richiesta dalla Regione nei termini indicati all'art. 1, sarà applicata una penale giornaliera pari ad euro 500,00 ogni qualvolta si verifichi il fatto.

Qualora la società aggiudicataria non metta a disposizione dell'Amministrazione appaltante il numero di persone, i mezzi, le attrezzature e l'equipaggiamento antinfortunistico richiesti dal servizio, ovvero venga accertato il mancato rispetto degli standard organizzativi illustrati nell'offerta tecnica, relativi all'impiego di un sistema informativo per la gestione e rendicontazione delle attività, alle misure di sicurezza e di riduzione dei rischi (DUVRI) ed alla

sostituzione degli addetti assenti, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 180,00 Euro per ogni volta che si verifichi il fatto o venga accertato l'inadempimento.

Nel caso in cui fosse accertata la reiterazione oltre le due volte consecutive o il perdurare dell'inadempimento di cui al comma precedente, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 500,00 Euro per ogni ulteriore mancanza successiva, salva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 10 e con le modalità di cui al successivo comma 9.

Qualora la società con l'offerta tecnica si sia impegnata all'utilizzo di attrezzature speciali e/o tecnologie innovative al fine di migliorare il servizio, ovvero a garantire la sostenibilità energetica ed ambientale dei processi, delle attrezzature e dei materiali impiegati, anche mediante l'adozione di un piano di gestione del ciclo dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e, nel corso del servizio, ne emerga l'inosservanza o sia accertato l'impiego di mezzi e materiali non conformi agli standard promessi, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 180,00 Euro.

Nel caso in cui fosse accertata la reiterazione oltre le due volte consecutive o il perdurare dell'inadempimento di cui al comma precedente, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 500,00 Euro per ogni ulteriore mancanza successiva, salva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 10 e con le modalità di cui al successivo comma 9.

L'Amministrazione appaltante prima di procedere all'applicazione delle penali informerà tempestivamente la società aggiudicataria, a mezzo PEC circa le inadempienze riscontrate ed i motivi che hanno determinato le penali. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine

massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, saranno applicate definitivamente.

Nel caso in cui sia raggiunto il limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale) e/o nel caso di inadempimenti perduranti e/o ripetuti, l'Amministrazione appaltante intimerà per iscritto di adempiere entro un congruo termine e, qualora la società aggiudicataria non ottemperi a quanto richiesto entro il termine indicato, si potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute alla società operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla società.

Nel rispetto di quanto disposto dalle norme sulla Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari:

- qualora nei confronti dell'impresa siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell'impresa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- qualora l'impresa contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il “conto dedicato”, ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto-legge 136/2010, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo, comunque, il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.

Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall'applicazione di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre eventuali garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'esecuzione delle attività stabilite nel presente capitolato deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte. La Regione, attraverso la D.G. 15 - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi, provvede a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto ed inoltre, si riserva di verificare durante l'espletamento del servizio la qualità della prestazione offerta.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento del maggior danno

subito dalla Regione.

Art. 13 - Clausola di Manleva

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Per eventuali danni, arrecati a persone, suppellettili e cose, derivanti dall'esecuzione del servizio di movimentazione e facchinaggio, la Società ha stipulato con la compagnia assicurativa ..., polizza di Responsabilità Civile verso Terzi n. ..., scad. .../.../....

Art. 14 - Obblighi sociali

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Resta inteso che tra il personale dipendente della Società e la Regione Campania non può ravvisarsi alcun rapporto di lavoro subordinato

Art. 15 - Salvaguardia dei livelli occupazionali

Ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/2007, l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle norme volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali come da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

A tal fine ci si richiama alle previsioni contenute nel C.C.N.L. in vigore per il personale dipendente da imprese di servizi integrati/multiservizi, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di cambio di appalto o alle analoghe norme di contrattazione collettiva che disciplinano l'istituto di cui al presente articolo.

Le medesime procedure valgono anche in caso di applicazione di un C.C.N.L. diverso rispetto a quello attualmente applicato dalla Società uscente.

Art. 16 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'U.O.D. 03 della D.G. per le Risorse Strumentali e ai Funzionari della D.G per le Risorse Strumentali, con la qualifica di R.U.P. e D.E.C., all'uopo incaricati.

Il servizio sarà eseguito sotto indicazioni del D.E.C., all'uopo nominato dal Dirigente della Regione, il quale potrà impartire ordini di servizio e chiedere, alla Società l'allontanamento di coloro che, per cattivo contegno, incapacità od inidoneità, non svolgessero il loro dovere.

La società dovrà nominare un proprio Referente, responsabile della corretta esecuzione del servizio e del coordinamento del personale impiegato nell'appalto, il cui nominativo e recapito dovrà essere comunicato al D.E.C.

almeno 5 giorni prima dell'avvio del servizio. Tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono effettuate ad ogni effetto direttamente alla Società. In caso di impedimento o ferie del Referente, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione al D.E.C., nei termini di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.

Sarà cura del D.E.C., con l'ausilio di funzionari, referenti per le singole strutture interessate al presente appalto, effettuare controlli periodici al fine di verificare l'osservanza di tutte le prescrizioni del presente contratto.

Il D.E.C., coadiuvato per il controllo da referenti di struttura, provvederà a verificare eventuali disservizi, con conseguente applicazione delle penali di cui al succitato art. 12.

***Art. 17 - Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione
dei crediti***

Il soggetto affidatario dell'Appalto esegue in proprio il servizio previsto nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, la cessione totale o parziale del contratto è nulla.

È ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Regione.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi

contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Regione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Regione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui si verifichi la cessione a terzi del contratto e/o ricorso al subappalto non espressamente e previamente autorizzato sulla base di quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È, inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1260, comma 2 del c.c.

Art. 18 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"),

circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in

materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 20 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società o l'ATI/RTI.

Art. 21 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società o l'ATI/RTI dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 - Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 23 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 - Codice del comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 - Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal R.U.P., nominato con Decreto Dirigenziale n.del..... e, per la Società, dal Legale rappresentante

Il D.E.C. per la Regione è Elisabetta Mauriello, nominata con Decreto

Dirigenziale n. deldella Direzione Generale;

per la Società il Coordinatore del servizio è :.....

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 27 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1)Regione: **dg.501500@pec.regione.campania.it** per la Direzione Generale e **dg15.uod03@pec.regione.campania.it** per l'U.O.D. 03.

2)SOCIETÀ:

Art. 28 - Imposte e spese

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 18 del D.Lgs. 36/2023:

Se la parte contraente è munita di firma digitale

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. pagine di cui n..... pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Negli altri casi:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n..... pagine di cui n. pagine per intero e quanto della presente.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).